

Partecipazione dei magistrati a Commissioni per l'accesso a posti pubblici (Delibera del 26 marzo 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 marzo 1998, ha adottato la seguente delibera:

"Rilevato che l'art. 9 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi prevede che le commissioni di concorso "sono così composte: a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso";

OSSERVA

Tale norma è di natura regolamentare e non può, quindi, considerarsi come avente forza di legge.

L'eventuale autorizzazione va quindi subordinata al positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato. Tale riscontro è negativo sotto entrambi i profili.

L'impiego di magistrati in commissioni di concorso appare difatti in via generale inopportuno e sconsigliabile per non distoglierli dalla loro attività professionale anche alla luce delle incombenze amministrative e degli innumerevoli incarichi obbligatori ex lege che ricadono sui magistrati ordinari.

Va anche rilevato che altri soggetti, indicati nella stessa norma, possono ben ricoprire la presidenza di tali commissioni.

Unica eccezione che può essere ammessa è relativa ai concorsi del Ministero di Grazia e Giustizia relativi a posti apicali (categoria o qualifica ottava o superiore) o particolarmente connessi con l'attività giudiziaria (quali analisti di organizzazione) dato lo stesso ruolo funzionale.

L'orientamento negativo generale non riguarda le Commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano. Per tali Commissioni vale difatti il D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, di rango costituzionale "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli Uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".

L'autorizzazione, anche nei limitati casi sopra indicati in cui può essere concessa, va comunque sempre subordinata, come prevede la Circolare in materia, al positivo riscontro nel caso singolo della compatibilità con le esigenze di servizio e con le funzioni concretamente svolte dal magistrato.

Ragioni di trasparenza consigliano di rendere noto il presente orientamento a tutti i magistrati e al Ministro della Giustizia e della Funzione Pubblica e alla Provincia Autonoma di Bolzano".